

---

## Diritto *Avanzato*

---

### **Opposizione a decreto ingiuntivo davanti al giudice di pace d.c. (dopo Cartabia): quale atto?**

Contributo di **Luigi VIOLA**

La novella della riforma Cartabia ([d.lvo 149/2022](#)), con effetto a decorrere dal 28.2.2023 (per le cause successivamente introdotte) per merito della [legge di bilancio 2023](#), ha modificato l'art. 316 c.p.c..

L'art. 316 c.p.c., relativo alla forma della domanda per il procedimento davanti al giudice di pace, oggi così recita:

*Davanti al giudice di pace la domanda si propone **nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.***

*La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto di cui all'articolo 318.*

Quanto a forma della domanda, in sostanza, l'art. 316 c.p.c. rinvia al "procedimento semplificato di cognizione" per quanto compatibile.

La disposizione che si occupa della forma della domanda<sup>1</sup> nel procedimento semplificato di cognizione è l'art. 281-undecies c.p.c., che al comma 1, così recita:

*La **domanda si propone con ricorso**, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.*

Ebbene si pone il **seguinte problema**:

Per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 645 c.p.c., davanti al giudice di pace, che atto deve essere redatto?

Il problema si pone perchè:

-mentre l'opposizione a decreto ingiuntivo, di regola, si propone con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. (*l'opposizione si propone...con atto di citazione*),

---

<sup>1</sup> Qui è scaricabile [la FORMULA del ricorso nel procedimento semplificato di cognizione d.c. \(dopo Cartabia\)](#). I nuovi atti d.c. (dopo Cartabia) devono essere chiari e sintetici; per approfondimenti, si veda [Nuovo art. 121 c.p.c. \(d.lvo 149/2022\) con atti chiari e sintetici: queste le possibili conseguenze in caso di violazione](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2023.

-davanti al giudice di pace si deve seguire il rito semplificato di cognizione che si introduce con ricorso ex art. 316 c.p.c.

Si ritiene di rispondere<sup>2</sup> con questa **soluzione**: è preferibile proporre opposizione a decreto ingiuntivo davanti al giudice di pace **tramite ricorso** ex artt. 316-318-281undecies c.p.c..

Ciò per le seguenti ragioni:

-per l'interpretazione letterale (IL), l'unico rito formalmente previsto davanti al giudice di pace è quello semplificato, come desumibile dall'art. 316 c.p.c.;

-per l'interpretazione per *ratio* (IR) la preferenza per il ricorso è maggiormente in linea con le esigenze di semplificazione dichiarate nella riforma *de qua*; diversamente, sopravviverebbero due riti (rito ordinario introdotto con citazione e rito semplificato introdotto con ricorso), così riducendo la semplificazione;

-per l'interpretazione sistematica (IL V IR), anche laddove dovesse emergere un dubbio interpretativo, andrebbe privilegiata la *lex specialis* del procedimento davanti al giudice di pace (il Capo III parla di "*disposizioni speciali*");

-per analogia con casi simili (AL), rispetto al decreto ingiuntivo opposto in sede di rito lavoro, laddove l'opposizione viene proposta con ricorso<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> La soluzione privilegiata è stata ottenuta usando il seguente algoritmo

$$IP = \left( \sum_{n=0}^{\infty} IL(n) \wedge \sum_{n=0}^{\infty} (n) IR \right) \circ [IL = 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} AL(n)] \circ \{AL \approx 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} AI(n)\}$$

Per approfondimenti, sia consentito il rinvio a VIOLA, [Fatto e Diritto con un approccio giurimetrico](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2022.

<sup>3</sup> Si legge in Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 7.7.2020, n. 14023 che *L'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro si propone con ricorso; tuttavia, ove sia, per errore, proposta con citazione, essa può impedire comunque che il decreto divenga definitivo, non già se notificata alla controparte entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., ma solo se, entro tale termine, venga altresì depositata in cancelleria.*

Nella stessa direzione, di recente, sembra esprimersi Casazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.2.2023, n. 4667.